

## Nota 2: Calcolo del dovuto ICI per i Comparti inseriti nelle tabelle D

12.06.2007

In relazione ai valori attribuiti alle Aree Edificabili ricadenti all'interno dei comparti "portati" dalle Tabelle D su nominate, si reputa opportuno precisare:

1. i "valori medi" (€/mq) indicati per i comparti in questione, relativamente all'anno d'imposta 2007, debbono essere "ridotti" nella misura del 30 % (trenta per cento) giusta deliberazione della Giunta Consiliare n. 111 del 24-04-2007.
2. ai predetti "valori medi" (€/mq) indicati per i comparti in questione, relativamente all'anno d'imposta 2007, non debbono essere apportate eventuali riduzioni in presenza di vincoli, ancorché espressamente indicati, in quanto la valutazione mediamente attribuita a ciascun comparto tiene nella giusta considerazione economica i vincoli eventualmente incidenti nel comparto medesimo;
3. i "valori medi" (€/mq) indicati per i comparti in questione sono "unitari" e pertanto, relativamente al calcolo del valore imponibile ai fini Ici "Aree edificabili" si deve utilizzare il predetto valore medio di riferimento, opportunamente ridotto, per l'intera superficie insistente nel comparto edificatorio, per l'aliquota Ici corrente, esemplificato come segue:

- **A** = superficie area edificabile all'interno del comparto = mq 100
- **B** = valore unitario del comparto (es. ST&\_P34) = €/mq 84,74
- **C** = riduzione applicabile anno 2007 = 30 % = 0,7
- **D** = aliquota Ici anno 2007 = 7 ‰ = 0,007

- Ici 2007 = **A \* B \* C \* D**
- Ici 2007 = mq 100 \* €/mq 84,74 \* 0,7 \* 0,007 = € 41,52

L'Ici così determinata, relativa all'intero anno d'imposta 2007 per il terreno ricadente nel comparto, dovrà essere ripartita fra gli eventuali comproprietari in ragione delle diverse quote di proprietà, e, nell'ipotesi di pagamento in due distinte rate, in acconto ed a saldo, suddivisa in due valori di uguale importo.

4. Nell'ipotesi che per il calcolo del valore imponibile e della conseguente imposta siano state utilizzate formulazioni di calcolo diverse da quella indicata, i contribuenti che abbiano già provveduto al versamento di somme sostanzialmente diverse da quelle ottenibili mediante l'utilizzo della formula sopra riportata, possono:
  - a) nell'ipotesi che abbiano effettuato un versamento d'imposta maggiore di quello ottenibile dalla formulazione indicata:
    - a.1) compensare la maggior somma versata in acconto all'atto del versamento della rata di saldo a dicembre 2007
    - a.2) richiedere il rimborso della differenza versata in più
  - b) nell'ipotesi che abbiano effettuato un versamento d'imposta inferiore a quello ottenibile dalla formulazione indicata: effettuare il ravvedimento operoso della somma non versata nel termine, con le modalità previste dalla vigente normativa, al fine di evitare il recupero della somma dovuta con l'aggravio della prevista sanzione del 30 % oltre all'aggravio delle spese e degli interessi.